



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 12

del 22/04/2022

OGGETTO: Regolamento IMU. Modifica art. 8, comma 1.

L'anno **2022** il giorno **22** del mese di **APRILE** alle ore **16:45**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	DE LORENZIS Pierpaolo	Si	
2	REGA Maria Luce	Si		9	SCANDEREBECH Donatuccio	Si	
3	MASTROLEO Tommaso	Si		10	RENNA Antonio Ermenegildo	Si	
4	CAUSO Annalucia	Si		11	TUNNO Annalisa	Si	
5	CASTO Alberto Armando	Si		12	DE VITIS Alessio	Si	
6	CRESPINO Marco	Si		13	SPENNATO Walter Cosimo	Si	
7	PALESE Patrizia		Si				

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Dr. **Alberto Armando CASTO** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Dr.ssa Olivieri Marialuisa

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore CAUSO Annalucia che relaziona in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - I. l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - II. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - III. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...", e dall'altro che: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...".

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
 - il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
 - l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";
 - l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...";

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.
- il Decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 con cui è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 in data 29.08.2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso Regolamento, in ragione del novellato quadro normativo di cui all'art. 5-decies del Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, modificandone l'Art. 8, comma 1 come di seguito riportato *"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come un'unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi –siti nello stesso comune oppure in comuni diversi-, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale."*

Dato atto che gli altri articoli del Regolamento non sono oggetto di modifica/integrazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con **verbale n. 6 in data 11/04/2022**, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisito al Protocollo comunale al n. 3920 del 15/04/2022;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

- Presenti e votanti n. 12
- Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- I. **di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- II. **di approvare** la modifica all'art. 8, comma 1 del vigente regolamento IMU così come di seguito riportato *"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come un'unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi –siti nello stesso comune oppure in comuni diversi-, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo"*

familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale.";

- III. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- IV. **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente

DELIBERA

- 1) di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, a seguito di separata votazione ad esito unanime.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 22/04/2022

Deliberazione avente per oggetto:

Regolamento IMU. Modifica art. 8, comma 1.

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 6: TRIBUTI E SERVIZI CIMITERIALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 07/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Cinzia Lombardo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 07/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

Dott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
ALBERTO ARMANDO CASTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
AVV. MARIA LUCE REGA

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA OLIVIERI MARIALUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 10/05/2022 al 25/05/2022.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Olivieri Marialuisa

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 22/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Olivieri Marialuisa
